



## **SPECIFICA RELATIVA A PEZZI DI RICAMBIO/ACCESSORI**

In considerazione del Reg. Delegato UE 2021/1934 che modifica il Reg. Delegato UE 2015/2446, **sono state modificate le disposizioni relative alle esportazioni di pezzi di ricambi e accessori.**

Infatti, non si può più fare riferimento all'art. 35 del Reg. UE n. 2446/2015, che è limitato alle sole importazioni, ma le **nuove Linee Guida di Eurochambres aggiornate al gennaio 2022.**

**Viene mantenuta la possibilità di far acquisire anche a pezzi di ricambio essenziali e accessori, la stessa origine del macchinario/apparecchio/veicolo.**

Il campo di applicazione per le agevolazioni nell'acquisizione dell'origine resta fondamentalmente **con riferimento alle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>):**

- **Sez. XVI:** MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
- **Sez. XVII:** MATERIALE DA TRASPORTO
- **Sez. XVIII:** STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

**L'acquisizione della stessa origine del macchinario puo avvenire:**

- **per pezzi di ricambio e accessori se l'esportazione è effettuata in contemporanea al macchinario/apparecchio/veicolo a cui si riferiscono**
- **SOLO per pezzi di ricambio se l'esportazione avviene in un momento successivo rispetto alla vendita del macchinario/apparecchio/veicolo.**

Circa la definizione di **PEZZI DI RICAMBIO e ACCESSORI** si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-152/10 del 16/6/2012) in cui viene chiarito:

- **Ricambi: pezzi indispensabili al funzionamento destinati a sostituire quelli vecchi o danneggiati.**
- **Accessori: organi/attrezzature che consentono alla macchina/apparecchio di compiere lavori o possibilità supplementari.**

**ATTENZIONE:** Marcatura/etichetta dei ricambi/accessori NON deve differire da origine dichiarata nel Certificato altrimenti si può incorrere nel fermo della merce da parte delle Autorità doganali.

Si esemplificano i due casi previsti per l'applicazione delle nuove regole con le relative modalità di compilazione sia del CO che della fattura, come specificato dalle Linee guida Eurochambres, aggiornate al gennaio 2022.



## **CASO 1: PEZZI DI RICAMBIO/ACCESSORI ESPORTATI CONTEMPORANEAMENTE A MACCHINARIO/APPARECCHIO/VEICOLO (SEZ. XVI, XVII, XVIII)**

<b><u>Casella n. 6</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Macchinario in esportazione (esplicita descrizione)</b></li> <li>➤ dicitura <b>“Pezzi di ricambio essenziali/accessori per.....(indicare la stessa descrizione del macchinario in esportazione)”</b>, seguita dalla <u>descrizione degli articoli in spedizione</u> (eventualmente raggruppati per macro voci).</li> </ul>
<b><u>Dichiarazione retro per origine</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>macchinario: Paese di origine o indicazione del produttore/del documento (a seconda se operatore certificato o meno) secondo le usuali regole</i></li> <li>➤ <i>Pezzi di ricambio essenziali/accessori con stessa origine del macchinario esportato rientranti nel normale equipaggiamento per natura/numero e nelle sezioni XVI/XVII/XVIII, in applicazione delle Linee Guida Eurochambres, gennaio 2022.</i></li> </ul>
<b><u>Fattura</u></b>	Dovrà essere chiaramente riportato in fattura <b>“Pezzi di ricambio essenziali/accessori per ..... (indicare la descrizione del macchinario). Deve essere indicata anche la nomenclatura del macchinario (rientrante nelle sezioni XVI-XVII-XVIII)</b>

## **CASO 2: PEZZI DI RICAMBIO ESPORTATI SUCCESSIVAMENTE AL MACCHINARIO VEICOLO (SEZ. XVI, XVII, XVIII) – POSSIBILITA' NON AMMESSA PER ACCESSORI**

<b><u>Casella n. 6</u></b>	Dicitura <b>“Pezzi di ricambio essenziali per.....(indicare la stessa descrizione del macchinario precedentemente esportato)”</b> , seguito dalla <u>descrizione degli articoli in spedizione</u> (eventualmente raggruppati per macro voci).
<b><u>Casella n. 5</u></b>	Inserire i <b>dati relativi al certificato d'origine</b> con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario cui sono destinati i pezzi di ricambio (n.ro di serie e data).
<b><u>Dichiarazione retro</u></b>	<i>Pezzi di ricambio essenziali con stessa origine del macchinario precedentemente esportato con CO n. .... del ..... e rientranti nel normale equipaggiamento per natura/numero e nelle sezioni XVI/XVII/XVIII, in applicazione delle Linee Guida Eurochambres, gennaio 2022.</i>
<b><u>Allegati</u></b>	<b>Copia del certificato di origine</b> con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario
<b><u>Fattura</u></b>	Dovrà essere chiaramente riportato in fattura <b>“Pezzi di ricambio essenziali per ..... (indicare la descrizione del macchinario) precedentemente esportato con indicazione della nomenclatura combinata utilizzata nella precedente esportazione.</b>